

(N. 1532)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DELLA PORTA, SALERNO,
FIMOGNARI e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Interpretazione autentica delle norme relative al personale di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, riguardante la ricostruzione di carriera di alcuni ufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, inquadrati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto del rimpatrio, pur avendo superato favorevolmente i giudizi delle apposite commissioni, non hanno mai ottenuto la ricostruzione della carriera disposta dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1689.

Ciò è avvenuto in conseguenza della diversa applicazione della norma in difformità dell'inequivocabile suo testo letterale, che risulta analogo alle norme disciplinanti la stessa materia per le altre Forze armate (legge 27 aprile 1942, n. 499, per l'Aeronautica; decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e legge 5 gennaio 1950, n. 43, per la Marina; decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, per l'Esercito), tutte in applicazione del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, prevede infatti

che l'ufficiale raggiunto dal turno di promozione, anteriormente o durante il periodo di prigionia, è promosso al ritorno dalla prigionia, se riconosciuto idoneo, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione ha luogo a tutti gli effetti, anche in eccedenza, e viene riassorbita alla prima vacanza.

L'articolo 5 della stessa legge nel contempo, in connessione con l'articolo 403 del regolamento approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, stabilisce la durata del periodo di permanenza nel grado valido per il raggiungimento del turno di promozione.

L'applicazione discriminatoria della ricostruzione attuata in favore solo di alcuni ufficiali è stata basata sulla sollevata condizione della pretermissione (promozione di un ufficiale meno anziano rispetto a parigrado che lo precede nel ruolo e che si trova in aspettativa), in riferimento alla legge 9 maggio 1940, n. 370, non più in vigore

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, in virtù del quale, nell'escludere dalla casistica delle aspettative quella per prigionia di guerra, veniva considerato vacante il posto in ruolo per gli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra e, in tal modo, si toglieva al concetto di pretermissione ogni valore, anche di semplice constatazione, nei riflessi dell'avanzamento di quegli ufficiali.

La pretermissione ha, infatti, soltanto il significato di constatazione dell'avvenuto scavalcamento in ruolo di ufficiale in aspettativa, per effetto della promozione di parigrado meno anziano al secondo dei posti resisi vacanti nel ruolo superiore (essendo il primo riservato all'ufficiale in aspettativa, per un massimo di due anni, fino al suo rientro in ruolo: articolo 34 della legge 9 maggio 1940, n. 370).

Considerato, però, che l'aspettativa per prigionia perdurava oltre i due anni ed essendo necessario ricostituire i quadri in breve tempo, l'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, rendeva vacanti e disponibili i posti dei prigionieri per la promozione degli ufficiali non prigionieri con anticipazione del turno di avanzamento mediante la riduzione dei minimi di permanenza nel grado.

Il concetto di pretermissione rimaneva, peraltro, pur sempre valido per tutte le altre aspettative di cui all'articolo 34 della legge n. 370 del 1940, secondo la quale fino al 1942 tutte le aspettative non determinavano vacanze nel ruolo.

Sta di fatto che quell'applicazione restrittiva portò all'inquadramento nel 1945 di quei reduci nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il grado conseguito nel Corpo di provenienza nel 1940; alcuni di questi ufficiali conservarono il grado per diciassette anni e con esso andarono in congedo, altri dei gradi inferiori conseguirono gli avanzamenti in tempi lunghi e non conseguirono la promozione agli ultimi gradi, cui avevano diritto essendo stati collocati in congedo anticipatamente per sopraggiunti limiti di età.

Discriminati nella ricostruzione della carriera, i suddetti ufficiali risultano tuttora i

più danneggiati, sia nei confronti dei sessantanove colleghi del Corpo di provenienza che, pur prigionieri ma considerati pretermessi, ottennero la ricostruzione della carriera nel 1952 e nel 1954, sia nei confronti di quelli che, non prigionieri, furono promossi entro il 6 settembre 1943 — tutti — ad una parte dei posti lasciati vacanti dai prigionieri, sia infine nei confronti dei colleghi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei cui ruoli furono collocati dopo i parigrado meno anziani di grado, di età e di servizio.

Dal contesto delle norme concernenti il trattamento dei reduci dalla prigionia emerge indiscutibile il diritto di quegli ufficiali a conseguire la ricostruzione della carriera.

È un atto di giustizia concedergliela!

Non resta, quindi, che riparare all'ingiustizia perpetrata, affermando la validità dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, nel suo testo letterale, con le sole condizioni da esso poste e con l'esclusione di qualsiasi altra condizione non espressa nè voluta dalla legge, in ciò uniformandosi a quanto stabilito dall'articolo 12 delle preleggi, là dove viene sancito che « nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore ». Tale intenzione, peraltro, emerge chiarissima sia dalla relazione sul disegno di legge n. 2164, presentato al Senato il 19 novembre 1942 e divenuto poi legge 14 dicembre 1942, n. 1689, in argomento, sia dagli atti parlamentari concernenti l'esame in Aula del provvedimento stesso.

Quanto all'onere finanziario, il medesimo è esiguo, trattandosi di corrispondere per brevi retrodatazioni di grado modiche differenze in relazione anche agli emolumenti di tempi lontani.

Il presente disegno di legge, quindi, mentre non modifica affatto il testo delle norme precisate dagli articoli 3 e 5 della legge n. 1689 citata, ritenendolo rispondente allo scopo, vuole ottenere finalmente l'esatta applicazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I requisiti richiesti per la ricostruzione della carriera degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e le condizioni previste dall'articolo 3 di detta legge vanno intesi nel senso letterale del testo, con esclusione di qualsiasi valutazione o richiamo attinente alla constatazione non pertinente della premissione.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, disposto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione previsto dall'articolo 3 della stessa legge.

Art. 2.

La ricostruzione ora per allora, a tutti gli effetti, consiste nella retrodatazione dell'anzianità dei gradi conseguiti, in analogia all'avanzamento dei parigrado che hanno già beneficiato della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e delle altre leggi successivamente entrate in vigore.

L'idoneità rimane quella accertata per ciascun grado conseguito.

La ricostruzione è effettuata a richiesta dell'interessato o della vedova o, in mancanza, dei figli o di altri aventi diritto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni, si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1981.